

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 17 dicembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 4 febbraio 2014 n. 36)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone e Vergeletto

(del 16 dicembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 29 maggio 2013 n. 6805 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 dicembre 2013 n. 6805R della Commissione speciale aggregazione di Comuni,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone e Vergeletto in un nuovo Comune denominato Onsernone, a far tempo dalla costituzione degli organi comunali.

Di conseguenza l'aggregazione dei Comuni di Onsernone e di Vergeletto nel nuovo Comune di Onsernone è decretata in via coatta a sensi dell'art. 9 Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr).

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Locarno ed è assegnato al Circolo di Onsernone, di cui diverrà l'unico Comune.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è amministrato inizialmente da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 18 membri; le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 3 membri.

²Sono riservate le successive disposizioni di Regolamento comunale.

Art. 5 ¹A favore del nuovo Comune di Onsernone sono stanziati i seguenti aiuti finanziari:

a. 4.0 milioni di franchi (più eventuali interessi per la dilazione di cui al cpv. 2) da destinare al risanamento ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LAggr. sulla base del credito quadro di 120 milioni di franchi per il risanamento dei Comuni in dissesto finanziario (Messaggio governativo n. 5825 del 29 agosto 2006 - decreto del Gran Consiglio del 30 gennaio 2007).

La spesa è a carico del conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;

b. 1.0 milione di franchi (più ev. interessi di cui al cpv. 2) quale aiuto supplementare eccezionale da destinare alla copertura dei preannunciati costi aggiuntivi per la costruzione della palestra-sala multiuso a Russo i cui lavori sono attualmente sospesi; ciò a condizione che l'aggiornamento del relativo preventivo definitivo in base alle norme SIA non superi l'importo di 4.0 milioni di franchi. Trattandosi di fatto di un risanamento anticipato a tutela dell'equilibrio finanziario del futuro Comune aggregato, anche questo importo è stanziato sulla base del precitato credito di cui al MG n. 5825 e al relativo Decreto del 30 gennaio 2007.

La spesa è a carico del conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;

c. 1.1 milioni di franchi (più ev. interessi di cui al cpv. 2) quale contributo supplementare massimo destinato alla copertura dei costi aggiuntivi per il completamento del Centro servizi di Berzona, i cui lavori sono attualmente sospesi, in base al preventivo definitivo di 3.0 milioni di franchi allestito dal Comune di Isorno che non potrà essere superato. Trattandosi di fatto di un risanamento anticipato a tutela dell'equilibrio finanziario del futuro Comune aggregato, anche questo importo è stanziato sulla base del precitato MG n. 5825.

La spesa è a carico del conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;

d. 1.1 milioni di franchi quale contributo da destinare al rimborso parziale (ca. 50%) del debito ipotecario residuo del Centro Sociale Onsernonese (CSO).

La spesa verrà finanziata nell'ambito del settore 33, tabella 232 52 (Contributi costruzione istituti anziani) e trovare spazio nei margini del PFI 2012-2015 riconosciuti al DSS.

²Il versamento in capitale dei contributi di cui al cpv. 1 lett. a, b e c avverrà secondo la disponibilità finanziaria del Cantone. Nel caso di versamenti dilazionati sono riconosciuti gli interessi remuneratori semplici dell'1.75% p.a., a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui verrà effettuato il primo versamento. Ai crediti di cui al cpv. 1 è perciò aggiunto l'importo di fr. 200 000.– per eventuali interessi, calcolati su una presunta dilazione in 4 anni.

³L'aiuto straordinario di risanamento vincola il nuovo Comune a una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio a medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni).

⁴Il Municipio del nuovo Comune di Onsernone presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura comprovante un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune; in particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile e il capitale proprio rimanere positivo.

Art. 6 Conformemente a quanto indicato nel Rapporto alla Cittadinanza del luglio 2012, nonché a quanto proposto ai Comuni onsernonesi con lettera del 27 febbraio 2013, il Consiglio di Stato si impegna a:

a. coprire i costi derivanti dall'incarico di un project-manager designato dal Cantone con funzione di controlling e direzione generale dei lavori per la costruzione della palestra di Russo (ca. fr. 100 000.–), da finanziare tramite l'aiuto agli investimenti di cui all'art. 14 della Legge sulla perequazione finanziaria intercantonale del 25 giugno 2002 (LPI).

La spesa è a carico del conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;

b. coprire i costi derivanti dall'incarico di un project-manager designato dal Cantone con funzione di controlling e direzione generale dei lavori per la costruzione del Centro servizi di Berzona (ca. fr. 100 000.-), finanziata tramite l'aiuto agli investimenti di cui all'art. 14 LPI.

La spesa è a carico del conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;

c. finanziare integralmente la spesa derivante dall'assunzione di un manager di progetto a metà tempo per almeno quattro anni, incaricato di accompagnare la nuova Amministrazione nell'impostazione della strategia di sviluppo disegnata nell'ambito del progetto-pilota per le zone a basso potenziale.

L'importo (ca. fr. 300 000.-) verrà finanziato tramite la NPR-cantonale, ritenuto che le condizioni di designazione del consulente dovranno essere preventivamente ratificate dal competente Servizio del DFE, in accordo con l'Amministrazione comunale e l'Ente regionale di sviluppo del Locarnese;

d. confermare l'importo di fr. 2 554 560.- stanziati al di fuori dell'aggregazione;

e. non modificare la gestione delle strade cantonali situate nel comprensorio interessato dalla costituzione del nuovo Comune di Onsernone;

f. mantenere separato per i 5 anni successivi all'aggregazione il calcolo del riparto tra i Comuni dell'imposta delle Officine idroelettriche della Maggia SA (OFIMA), ritenuto che saranno nel frattempo riesaminati i meccanismi di riparto previsti dall'attuale Legge.

Art. 7 Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

Art. 8 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone e Vergeletto. Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 9 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LOCARNO

(...)

Circolo di Onsernone: Onsernone

(...)

Bellinzona, 16 dicembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 4 febbraio 2014 n. 37)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini